

DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2025

272/2025/R/EEL

**DISPOSIZIONI SUL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI
ASSEMINI E SULCIS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1345^a riunione del 24 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2023, 568/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2023/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 10 luglio 2024, prot. Autorità 50835, del 12 luglio 2024 (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, vale a dire, nel caso di unità termoelettrica:
 - a) la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;

- b) il rendimento di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 o, in caso contrario, i valori dei corrispondenti standard relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- c) il valore della componente a copertura dei costi standard per la logistica internazionale e nazionale del combustibile e i valori delle componenti a copertura degli oneri di cui alle lettere e) (specifiche prestazioni richieste da Terna nel mercato del servizio di dispacciamento), f) (acquisto di energia elettrica nel mercato elettrico per esigenze di produzione) ed h) (manutenzione correlata alla quantità di energia elettrica prodotta) del comma 64.11, nonché i valori delle percentuali standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento di cui al comma 64.18;
- il comma 64.31 stabilisce, inoltre, che Terna presenti, all’Autorità, una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- per quanto attiene alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui gli impianti Assemini e Sulcis di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione), con la deliberazione 568/2023/R/eel l’Autorità ha approvato, con efficacia limitata all’anno 2024, le proposte presentate da Terna nel novembre 2023, ai sensi del comma 64.31, lettera a), e ha prorogato i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l’anno 2024 (cfr. comma 77.59, lettera j);
- dalla comunicazione Terna emerge che Enel Produzione si è avvalsa della facoltà di cui al combinato disposto dei commi 77.59, lettera j), e 64.30, lettera b), avanzando istanze, per l’anno 2024, in merito ai valori di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell’impianto Assemini, in relazione alla componente a copertura dei costi per il combustibile, e dell’impianto Sulcis, rispetto alla componente a copertura dei costi per i combustibili, alla componente smaltimento e alla componente di cui al comma 64.11, lettera f);

- nell'anno 2024, gli impianti Assemini e Sulcis sono stati soggetti al regime di reintegrazione, di cui all'articolo 65.

RITENUTO CHE:

- al fine di tenere conto delle specificità dei citati impianti, sia opportuno approvare, con efficacia limitata all'anno 2024, le istanze, di cui alla comunicazione Terna, che Enel Produzione ha formulato per le unità di produzione:
 - a) dell'impianto Assemini, con riferimento alla valorizzazione della logistica nazionale *ex* comma 64.12, lettera b.3), del combustibile derivato dal petrolio con cui è alimentato l'impianto;
 - b) dell'impianto Sulcis, in relazione alla componente smaltimento, alla componente di cui al comma 64.11, lettera f) e alla valorizzazione della logistica nazionale *ex* comma 64.12, lettera b.3), del combustibile derivato dal petrolio con cui è alimentato l'impianto;
- sia opportuno stabilire che l'approvazione delle istanze sopra richiamate abbia efficacia soltanto ai fini del calcolo dei costi variabili riconosciuti rilevanti per la determinazione dei corrispettivi di reintegrazione per l'anno 2024

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle proposte e alle istanze avanzate ai sensi del combinato disposto dei commi 77.59, lettera j), e 64.30, lettera b), della deliberazione 111/06, da Enel Produzione S.p.A., per l'anno 2024, con riferimento alle unità di produzione degli impianti Assemini e Sulcis, di cui alla comunicazione Terna;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad Enel Produzione S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini